

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 9 Gennaio 2020

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 3-2020

NOVITÀ IN MERITO AI VERSAMENTI DELLE RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO NEGLI APPALTI **LIMITAZIONE ALL'USO DELLE COMPENSAZIONI NEI MOD. F24**

La legge 19 dicembre 2019 n. 157 ha convertito con modifiche il DL 124/2019, introducendo, tra l'altro il nuovo art 17-bis del Dlgs 241/97 (cfr allegato 1): se ne riporta una sintesi sui principali aspetti e sulle relative conseguenze.

Tale nuovo articolo prevede nuovi obblighi di controllo per il committente e per gli appaltatori che affidano una o più opere o uno o più servizi a una impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati, o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi dell'attività del committente con utilizzo di beni di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili sotto qualsiasi forma. I controlli hanno per oggetto il regolare versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art 23 e 24 dpr 600/73).

Punto 1

L'obbligo di controllo sorge solo in caso di contratti e opere di valore annuo complessivamente superiori a € 200.000 relativi al medesimo committente o appaltatore (es. soc. Alfa che nel 2020 affida in appalto alla società Beta un contratto da € 100.000, uno da 80.000 € e uno da 40.000 €). Pertanto i soggetti obbligati al controllo sono il committente (verso l'appaltatore/affidatario e i subappaltatori di questi ultimi) e l'appaltatore (verso i propri subappaltatori).

Punto 2

I soggetti obbligati al controllo sono società di ogni tipo e genere, enti, professionisti, condomini; rimangono di fatto esclusi solo i privati cittadini.

Punto 3

La norma non si applica qualora appaltatore/subappaltatore/affidatario dimostrino al committente/appaltante la propria "regolarità fiscale" a mezzo di una apposita certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate. La certificazione ha durata 4 mesi e viene rilasciata a condizione che l'appaltatore/subappaltatore/affidatario rispetti i **requisiti indicati al comma 5** dell'art. 17-bis allegato. In sintesi occorre che:

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

- a) l'impresa sia in attività da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia effettuato versamenti risultanti nel conto fiscale, nell'ultimo triennio, complessivamente uguali o superiori al 10% dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi;
- b) non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte sui redditi, iva, irap, contributi previdenziali, ritenute, superiori a 50.000 € per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. La disposizione non si applica ai piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

Punto 4

Il controllo si esplica come segue:

- a) il committente deve farsi rilasciare dall'appaltatore/affidatario la certificazione dell'agenzia delle entrate in corso di validità;
- b) se non è stata rilasciata la certificazione, l'appaltatore/affidatario e il subappaltatore dovranno:
 - b1) versare un f24 a se stante, relativo alle ritenute operate sui propri dipendenti e collaboratori ad essi assimilati che hanno lavorato per il contratto/opera commissionato e limitatamente all'importo relativo alla remunerazione del lavoro prestato per lo stesso contratto/opera. Nel mod. f24 andrà indicato nel campo "Codice fiscale del coobbligato" il codice fiscale del committente, unitamente al codice identificativo "09" (per maggiore dettaglio cfr. Ris. 108 del 23 dicembre 2019 e 109 del 23/12/2019 allegate)
 - b2) trasmettere l'F24 al committente entro 5 giorni dalla scadenza del termine del versamento, debitamente quietanzato e corredato di un prospetto da cui risultino i dati anagrafici dei lavoratori sul cui reddito tali ritenute sono state operate e l'importo relativo a ciascuno di essi, con il numero delle ore prestate da ciascuno e la relativa remunerazione. **Attenzione: il mod. f24 non può essere presentato con crediti in compensazione**
- c) in caso di inadempimento dell'appaltatore/affidatario o del subappaltatore, se alla data indicata al precedente punto b2) è maturato in capo all'appaltatore/affidatario il diritto a ricevere dei corrispettivi, il committente dovrà sospendere il pagamento sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. La sospensione viene meno al momento in cui l'appaltatore/affidatario o subappaltatore rimuove l'inadempimento

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

I medesimi controlli dovranno essere effettuati dall'appaltatore nei confronti dei propri subappaltatori.

Punto 5

In caso di omesso controllo, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria per la violazione degli obblighi di corretta determinazione e tempestivo versamento delle ritenute. La sanzione comminata al committente non è compensabile.

Punto 6

Le imprese appaltatrici/affidatarie o subappaltatrici, per i contratti/ opere di cui al punto 1 non possono inoltre presentare f24 in compensazione per estinguere i debiti contributivi e assicurativi obbligatori maturati in relazione ai dipendenti che hanno operato per l'esecuzione del contratto o dell'opera, salvo che non abbiano ottenuto la certificazione di cui al precedente punto 3.

Punto 7

Le disposizioni decorrono dal 1.1.2020 e riguardano anche i contratti sorti nell'anno 2019 e precedenti, per la parte dei lavori eseguiti nel 2020 e successivi. Di fatto, quindi, il primo momento in cui verrà esplicitato l'obbligo di controllo sarà il versamento dell'f24 in scadenza il 16/2/2020.

Estensione del regime del Reverse charge

La legge 157/2019 ha inoltre introdotto al sesto comma dell'art 17 dpr 633/72, dopo la lettera a-quater la seguente:

“a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276”

In base alle novità sopra esposte lo Studio resta a disposizione della Clientela.

* * *

Paolo Torazza

Alberto Papone